



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 22 del 20/12/2023

OGGETTO: INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2024.

L'anno **duemilaventitre venti** del mese di **dicembre** alle ore **20:00**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BORTOLOTTI PIETRO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
MADEO VINCENZO	Assente
POMA DIVO	Presente
GOZZI ANNA	Presente
MINARI MATTEO	Assente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
POLI CHIARA	Presente
SANTACROCE LUCIANO	Assente
NOVELLINI GAETANO	Presente
DAOLIO PAOLO	Presente
ASINARI DENNIS	Presente
GATTO MICHELE	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 22 del 20/12/2023

OGGETTO: INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2024.

Il SINDACO sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.), il quale attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- l'art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008), il quale stabilisce che l'affidamento da parte di enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, che al fine di valorizzare le professionalità interne alle P.A. ha stabilito che a decorrere dall'anno 2011 la spesa per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2009;
- l'art. 1, comma 5, del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, che stabilisce che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a dipendenti pubblici, non può essere superiore al 75% del limite di spesa per l'anno 2014, così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010;
- la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 23/03/2016, che, all'allegato 1, precisa che il limite di cui all'art. 1, comma 5, del D.L. n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, trova applicazione fino al 31/12/2015;
- l'art. 14, comma 1, del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2014 non è possibile conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, ed al 1,4 % per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro;
- l'art. 21-bis, comma 2, del D.L. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, il quale sancisce che a decorrere dall'anno 2018 i suddetti limiti non si applicano ai comuni ed alle loro forme associative che abbiano approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed abbiano rispettato il saldo tra entrate finali e spese finali (c.d. pareggio di bilancio);

Evidenziato che, per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 57 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, come sostituito dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, a decorrere dall'anno 2020 cessano di applicarsi anche agli enti locali le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'articolo 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, e, quindi, sono stati esplicitamente abrogati i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009;

Rilevato che il ricorso all'affidamento di incarichi esterni, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 75/2017, deve essere giustificato da diversi fattori ed, in particolare:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

Considerato che il programma definito annualmente dall'amministrazione, in applicazione di quanto previsto dal citato art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008), deve includere una ricognizione della generalità degli incarichi da attribuire con contratto individuale, ivi compresi tutti i contratti di lavoro autonomo di cui all'art. 2222 cod. civ., nonché i contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229-2238 del codice civile, restando esclusi unicamente gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto trovano una propria disciplina nel nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. n. 36/2023);

Dato atto che per quanto riguarda, invece, la spesa per le collaborazioni professionali, coordinate e continuative, questa non può superare, insieme alle altre prestazioni di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro flessibile, il 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le stesse finalità, secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010; limitazione che, a decorrere dall'anno 2014, ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, non trova applicazione per le amministrazioni che sono in linea con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, fermo restando il limite massimo della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità;

Richiamato l'art. 1, comma 1148, lett. h), della legge n. 205/2017, che ha modificato l'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come ulteriormente modificato dal comma 1131, lettera f), dell'art. 1 della legge n. 145/2018, e dato atto che dal 01/07/2019 sussiste il divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che consistano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

Considerato che questa Amministrazione prevede di non conferire incarichi di studio e/o consulenza né collaborazioni professionali di lavoro autonomo nell'anno 2024;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali, e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

Tutto ciò premesso,

prende atto che

1) il programma degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2024 del Comune di Dosolo è negativo;

2) non potranno essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stante il divieto di cui all'art. 1, comma 1148, lett. h), della legge n. 205/2017, come ulteriormente modificato dal comma 1131, lettera f), dell'art. 1 della legge n. 145/2018.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHINI ROBERTA